



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
Div. IV-Tutela della Concorrenza

RISOLUZIONE N. 69930 DEL 21 MARZO 2012

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 – ART. 71, COMMA 6, LETT. C).

- **REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE: SIA VENDITA CHE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – QUESITO.**

Si fa riferimento alle mail della S.V. con la quali si richiede il parere della scrivente in merito al riconoscimento dei titoli professionali posseduti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di somministrazione di alimenti e bevande.

In considerazione di quanto richiesto, si precisa che la normativa di riferimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per l'accesso alle attività commerciali nel settore merceologico alimentare di vendita e somministrazione, è contemplata all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

In particolare il comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 dispone che:

“L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di



studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”

In considerazione, pertanto, della citata disposizione con particolare riguardo a quanto stabilito alla lettera c) e visto il certificato di diploma di scuola superiore per ITC inoltrato dall'aspirante esercente alla scrivente Direzione Generale, si ritiene che nel caso di specie il titolo posseduto possa essere valido a qualificare professionalmente il soggetto richiedente.

Ciò soprattutto per presa visione del piano di studi quinquennale nel quale sono presenti le discipline di merceologia e chimica dal secondo al quinto anno..

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)